

MUNICIPIO

Lugano, 26 aprile 2007/GC
centro inf.: 106.0

ris. mun.: 25/04/2007

Posta A
Egregio Signor
On. Umberto Marra
Consigliere comunale
Via Zurigo 4
6900 Lugano

Oggetto: interrogazione n. 130 del 17 dicembre 2006 intitolata "Non è più sfera privata!!!"

Onorevole Signor Consigliere,

ci riferiamo alla Sua interrogazione del 17 dicembre 2006 dal titolo "Non è più sfera privata!", relativa alla naturalizzazione di candidati appartenenti alla cerchia degli islamici integralisti.

L'integralismo islamico sarebbe un'ideologia politica, in contrasto con la nostra Costituzione, le nostre leggi, i nostri valori e le nostre tradizioni. Nell'ambito della procedura di naturalizzazione andrebbero quindi fatte ai candidati anche domande relative a diversi e particolari aspetti della vita istituzionale, sociale e familiare.

Come Le abbiamo già riferito lo scorso 8 febbraio, in ragione dell'argomento trattato, interessante e delicato, abbiamo ritenuto di dover richiedere una preavviso all'Ufficio cantonale di vigilanza sullo stato civile; preavviso che ci è pervenuto solo nei giorni scorsi. Per questo motivo non abbiamo potuto risponderLe entro il termine indicato dall'art. 38 cpv. 3 del Regolamento comunale.

Allo scopo di meglio inquadrare il tema dell'interrogazione, ci sembrano opportune alcune considerazioni sulla naturalizzazione e sui principi che la regolano.

Condizione fondamentale affinché uno straniero possa essere naturalizzato in via ordinaria, è **che lo stesso si dimostri idoneo**. Il concetto di idoneità è definito dall'art. 14 della Legge federale sulla cittadinanza (LCit) a cui rinvia anche l'art. 12 della Legge cantonale (LCCit). Per determinare l'idoneità di un candidato alla naturalizzazione, l'art. 14 LCit pone quattro condizioni, il cui rispetto deve essere verificato nell'ambito dell'esame della domanda:

- integrazione nella comunità svizzera;
- familiarizzazione con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri;
- conformazione all'ordine giuridico svizzero;
- il candidato non deve compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha stabilito che **l'integrazione nella**

comunità svizzera significa l'accoglienza dello straniero nella comunità locale e la disponibilità dello stesso a inserirsi nell'ambiente elvetico, senza per questo rinunciare alle peculiarità culturali e del paese d'origine.

La **familiarizzazione con gli usi e costumi svizzeri** non corrisponde più alla nozione, ritenuta ormai superata, di assimilazione, intesa come condizione posta allo straniero di doversi del tutto adattare ed adeguare. Questo criterio è ora inteso quale stato di avanzata integrazione, con una conoscenza approfondita delle condizioni di vita, del modo di pensare e degli atteggiamenti tipici svizzeri. La conoscenza approfondita dovrebbe derivare da un processo quasi naturale, fondato sul libero apprezzamento dello straniero, che consiste nel collegare fra loro gli elementi della cultura elvetica e di quella straniera.

La **conformazione all'ordine giuridico svizzero** presuppone buona reputazione sia in ambito penale sia in ambito di esecuzione e fallimento. Si deve inoltre considerare il comportamento del candidato nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri obblighi.

Da ultimo il richiedente **non deve compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera**. Si tratta di una condizione evidente, considerato che le persone straniere che compromettono in tal senso il nostro Paese devono essere espulse.

Per determinare se il candidato alla naturalizzazione soddisfa il requisito dell'idoneità, l'autorità comunale, quella cantonale e quella federale si basano sugli atti che esso deve presentare nel corso della procedura, espressamente previsti dagli art 1 cpv. 2 e 5 del Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulla cittadinanza (RLCCit) come pure sul contenuto del formulario d'istanza, sulle indagini da esse effettuate e prescritte dal Regolamento, sulla sua audizione e sull'esame al quale è tenuto a sottoporsi.

L'esito di tutti questi passi procedurali porta all'allestimento dei diversi moduli ufficiali e, terminata la fase istruttoria, alla stesura del messaggio con il quale il Municipio propone al Legislativo la concessione o il diniego dell'attinenza comunale.

I problemi sollevati nella Sua interrogazione riguardano una determinata categoria di stranieri, gli islamici integralisti, di cui convinzioni e modo di vivere contrasterebbero in molti punti con la nostra Costituzione, le nostre leggi, i nostri valori e le nostre tradizioni.

La questione a sapere se l'integralismo deve essere considerata un'ideologia o una forma particolarmente stretta di osservanza religiosa non è rilevante. Questi candidati vanno trattati come tutti gli altri, e i servizi preposti devono accertare se essi soddisfano il requisito di idoneità definito all'art. 14 LCit. In ogni caso le verifiche devono essere eseguite con rigore.

La questione inerente all'acquisizione del dato dell'appartenenza religiosa ai fini della naturalizzazione è già stata sollevata in passato. Il responsabile cantonale per la protezione dei dati aveva ricordato che secondo la relativa legge cantonale i dati personali possono essere elaborati solo qualora esista una base legale o se l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale. Tale norma deve essere intesa in senso restrittivo. Nel caso specifico, considerato che la LCCit e il RLCCit prescrivono già all'interessato la presentazione, con il modulo ufficiale d'istanza, di una lista esaustiva di documenti, la richiesta di ulteriori atti, intesa ad ampliare il campo delle informazioni assunte in relazione al naturalizzando ma che non risultano comunque indispensabili ad appurare il suo grado di integrazione, è illegale.

Il dato relativo all'appartenenza religiosa figura tra quelli sensibili (quindi meritevoli di

protezione accresciuta) e il diritto cantonale non prevede che debba essere manifestato nell'ambito della procedura di naturalizzazione.

Gli strumenti legali a disposizione, se utilizzati in modo appropriato, devono consentire di determinare efficacemente se i candidati soddisfano i criteri di idoneità. L'appartenenza religiosa non costituisce di per sé un dato significativo, a meno che non si voglia sostenere che il solo fatto di essere islamico porti per definizione a non soddisfare i requisiti di idoneità. Un'eccezione a questo principio è però rappresentata da coloro che, rifacendosi a principi religiosi o settari, manifestano comportamenti integralisti, violenti, estranei o comunque in contrasto con quelli della nostra società. La loro situazione deve essere valutata con particolare attenzione, nell'ambito della procedura di naturalizzazione e, nell'ambito degli accertamenti, in particolare dell'esame previsto dagli art. 16 LCCit, 9 e 10 RLCCit, la formulazione di domande come quelle indicate nell'interrogazione non è affatto da escludere, se può servire a valutare il soddisfacimento dei criteri di idoneità..

Analogo discorso deve valere in relazione alla sfera politica: se è vero che l'appartenenza ad un partito è un dato riservato e non costituisce quindi un elemento elaborabile nell'ambito della naturalizzazione, è altrettanto vero che chi professa ideologie estremiste o razziste tiene un comportamento contrario a quanto stabilito dall'art. 14 Lcit, e non dovrebbe quindi accedere alla cittadinanza svizzera.

Rileviamo che, per quanto concerne la Città di Lugano, gli accertamenti e gli esami vengono svolti seriamente. Raramente, per non dire praticamente mai, ci si imbatte in richiedenti che professano idee estremiste o razziste, o che si riconoscono in principi religiosi integralisti. Più spesso invece i candidati, pur tenendo in debita considerazione il livello di istruzione a volte basso, risultano poco o per nulla integrati nella comunità svizzera e scarsamente familiarizzati con il modo di vita, gli usi e i costumi svizzeri, poiché vivono estraniati dalla realtà e delle peculiarità locali. In alcuni casi addirittura la conoscenza della lingua, che è la base per l'integrazione, è insufficiente. In tutti questi casi l'esito dell'esame può essere negativo.

Osserviamo per concludere che, a livello comunale, gli accertamenti devono essere svolti dal Municipio tramite i servizi dell'amministrazione comunale, della polizia cantonale ed eventualmente di ogni altro ufficio pubblico (art. 6 RLCCit).

Nella speranza di aver risposto esaurientemente agli interrogativi posti Le porgiamo, Onorevole Signor Consigliere, i nostri migliori ossequi.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Arch. dipl. ETH G. Giudici

lic. jur. M. Delorenzi

Copia p.c.:

- Consiglieri comunali

- Servizi generali di supporto